

ARISI & BALDINI

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Circolare n. 12 - AB del 07 Novembre 2022

STUDIO ARISI

Via della Repubblica, 115
53036 - Poggibonsi (SI)

Via San Francesco di Paola, 15
50124 - Firenze

Tel.: +39 0577 98771
Fax.: +39 0577 936757
E-mail: segreteria@studioarisi.it

DOTT. MASSIMO ARISI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

RAG. PAOLO MARAFFON

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

DOTT. GIANCARLO DONNINI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

DOTT.ssa MICHELA BARTALESI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

DOTT. SIMONE PAMPALONI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

DOTT.ssa SARA PIOMBINI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

STUDIO BALDINI

Piazza Mazzini, 11
53036 - Poggibonsi (SI)

Tel.: +39 0577 982694
Fax.: +39 0577 938402
E-mail: segreteria@studio-baldini.com

RAG. NEDO BALDINI

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

DOTT. GIANNI BALDINI

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

DOTT.ssa GIANNA GUTTADAURO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

DOTT. FRANCESCO BALDINI

Tributarista

CIRCOLARE INFORMATIVA NOVEMBRE 2022

SALDO IMU 2022

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti - L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo). L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	<i>Scadenza</i>	<i>Parametri di calcolo</i>
<i>Acconto 2022</i>	<i>16 giugno 2022</i>	<i>Aliquote anno precedente</i>
<i>Saldo 2022</i>	<i>16 dicembre 2022</i>	<i>Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)</i>

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento - Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

<i>Codice tributo Imu</i>	<i>Immobile</i>	<i>Destinatario versamento</i>
<i>3912</i>	<i>Abitazione principale e pertinenze</i>	<i>Comune</i>
<i>3914</i>	<i>Terreni</i>	<i>Comune</i>
<i>3916</i>	<i>Aree fabbricabili</i>	<i>Comune</i>
<i>3918</i>	<i>Altri fabbricati</i>	<i>Comune</i>
<i>3925</i>	<i>Fabbricati D</i>	<i>Stato</i>
<i>3930</i>	<i>Fabbricati D (incremento)</i>	<i>Comune</i>

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili - L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%). Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi - Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati - L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	<i>Imu</i>
<i>Fabbricati</i>	<i>Sì</i>
<i>Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati</i>	<i>No (solo A/1, A/8, A/9)</i>
<i>Fabbricati rurali</i>	<i>Sì</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>Sì</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>Sì</i>

Fabbricati - Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

<i>Categoria catastale</i>	<i>Moltiplicatore</i>
<i>A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7</i>	<i>160</i>
<i>B</i>	<i>140</i>

C/3 – C/4 – C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, a partire dal 2022 sono esenti da imposta. È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli - La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili - La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

I VERSAMENTI IN ACCONTO DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2022

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022. Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto di imposta sono i seguenti:

- soggetti obbligati;
- tipologie di imposte interessate;
- modalità di calcolo;
- termini previsti per i versamenti

Soggetti obbligati e imposte interessate - Sono generalmente tenuti al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d'imposta precedente. Oltre alle imposte "tipiche" quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

- imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
- imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti "minimi");
- cedolare sulle locazioni;
- Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Casi di esonero dal versamento dell'acconto - Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento ovvero quando:

- non hanno conseguito redditi nell'esercizio precedente;
- non conseguiranno redditi nell'esercizio in corso;
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non era obbligato;
- nell'esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d'imposta;
- hanno un'imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l'Irpef e 20,66 euro per l'Ires e l'Irap;
- sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d'imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre

Misura dell'acconto e modalità di calcolo - La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l'aliquota, è generalmente data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata per il periodo d'imposta precedente oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l'anno in corso. In caso di omessa dichiarazione, l'acconto viene determinato considerando la base di calcolo che avrebbe dovuto risultare se fosse stata presentata la dichiarazione. Quello appena descritto rappresenta il c.d. "metodo storico".

È tuttavia possibile adottare in alternativa il c.d. "metodo previsionale" che consente una riduzione dell'acconto qualora si presuma che le imposte dovute nell'anno corrente siano di ammontare inferiore rispetto all'anno precedente. Se tale previsione risultasse errata, si ricorrerebbe in sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Metodo storico	<i>Il versamento si determina facendo riferimento alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2021</i>
Metodo previsionale	<i>Il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio</i>

I motivi che in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una rideterminazione dell'acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico sono le più disparate.

Ipotesi tipiche di rideterminazione dell'acconto secondo il metodo previsionale

- minori redditi attesi (minor reddito d'impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione cessato, licenziamento, etc.);
- maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione);
- maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi previdenziali per il riscatto degli anni di laurea).

Ripartizione tra primo e secondo acconto - I versamenti di acconto dell'Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- per la prima parte, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la seconda parte, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente "primo acconto" può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione.

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. "ravvedimento operoso" nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze.

L'articolo 58, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale "collegato" alla Legge di Bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive. **In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).**

La ripartizione appena descritta interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa mentre per gli altri soggetti resta ferma la ripartizione al 40% - 60%.

<i>Soggetti Isa</i>		<i>Soggetti non Isa</i>	
<i>Primo acconto</i>	<i>Secondo acconto</i>	<i>Primo acconto</i>	<i>Secondo acconto</i>
50%	50%	40%	60%

Ai fini del calcolo dell'acconto occorre pertanto distinguere tra due categorie di soggetti:

Soggetti Isa - Contribuenti che esercitano attività economiche per la quali sono stati approvati gli Isa ed abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; in questa categoria rientrano anche i soci di società trasparenti (società di persone ovvero Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza), associazioni professionali ovvero imprese familiari assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi, nonché i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario e il regime dei "minimi"

Soggetti non Isa - Contribuenti che non rispettano i citati requisiti (ossia Isa non approvati ovvero sia stato superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro)

Va tenuto presente che l'acconto è dovuto in **unica soluzione** entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l'importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

- 206,00 euro per i soggetti Isa;
- 257,52 euro per i soggetti non Isa.

Codici tributo -Si riportano i codici tributo da utilizzare per i versamenti degli acconti relativi alle principali imposte. Andranno indicati nel modello F24 con anno di riferimento 2022.

	<i>Primo acconto</i>	<i>Secondo acconto</i> <i>(o acconto in unica soluzione)</i>
<i>Irpef</i>	4033	4034
<i>Ires</i>	2001	2002
<i>Irap</i>	3812	3813
<i>Cedolare</i>	1840	1841
<i>Forfettari</i>	1790	1791
<i>Minimi</i>	1798	1799
<i>Ivie</i>	4044	4045
<i>Ivafe</i>	4047	4048

Oltre alla tradizionale compensazione diretta (o verticale), il versamento dell'acconto può essere eventualmente effettuato utilizzando eventuali crediti in compensazione di cui dispone il contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento F24 (c.d. compensazione verticale). In questo caso la compensazione di taluni crediti è subordinata al rispetto di determinate tempistiche e adempimenti.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: LA CORSA VERSO LA SCADENZA DI FINE ANNO

I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, ottengono un credito d'imposta proporzionale all'investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari. Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022. Vista la riduzione delle misure del credito d'imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell'anno, per procedere all'acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l'ordine con pagamento dell'acconto pari al 20% (soluzione quest'ultima che consente di "bloccare" il beneficio sulla base delle regole attuali).

Il credito d'imposta 4.0 - Il credito d'imposta per i beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia *software* e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50% della spesa. Il credito d'imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore.

Immateriali 4.0			
<i>Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)</i>	<i>Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)</i>	<i>Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)</i>	<i>Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)</i>
50%	20%	15%	10%
<i>Max 1 milione</i>	<i>Max 1 milione</i>	<i>Max 1 milione</i>	<i>Max 1 milione</i>

Analogamente interessa anche il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di spesa. Per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica il tetto sarà pari ad 50 milioni di euro, con credito pari al 5%.

Materiali 4.0	
<i>Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione)</i>	<i>Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con)</i>

<i>31 dicembre 2022)</i>	<i>prenotazione 31 dicembre 2025)</i>
40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Il credito d'imposta "altri investimenti" - Il credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni "ordinari"), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell'investimento. **A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d'imposta sui beni ordinari**

<i>Ordinari</i>	
<i>Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)</i>	<i>Investimenti dal 2023</i>
<i>6%</i>	<i>zero</i>

AL DEBUTTO IL NUOVO REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dallo scorso 31 agosto 2022, per effetto di quanto prevista dal D.Lgs. 39/2021 nell'ambito della Riforma dello sport, è operativo - in sostituzione del Registro telematico tenuto presso il Coni - il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute Spa (<https://registro.sportesalute.eu>). Il nuovo Registro assolverà, quindi, in sostituzione del precedente Registro Coni, la funzione di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle Asd/Ssd che risulteranno iscritte allo stesso. Nei giorni precedenti alla sua entrata in vigore il Dipartimento dello sport ha pubblicato sul proprio sito web all'indirizzo:

<https://www.sport.governo.it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/attivo-dal-31-agosto-2022-il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/>

il Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del nuovo Registro nazionale. Si tratta di un documento, tuttavia, che presenta ancora numerose lacune atteso che la piena funzionalità del nuovo Registro dovrebbe verosimilmente realizzarsi quando entreranno in vigore anche le previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, recentemente oggetto di importanti modifiche (data oggi prevista per il prossimo 1° gennaio 2023). Tra i diversi temi ancora in sospeso, la possibilità di assolvere gli adempimenti lavoristici per gli addetti dello sport proprio attraverso il portale del nuovo registro, la possibilità di acquisire la personalità giuridica da parte delle Asd con l'iscrizione nel nuovo Registro e, infine, la possibilità di iscrivere nel nuovo Registro le cooperative sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono organizzazione di attività sportive dilettantistiche ma non le società di persone. È previsto che il Dipartimento per lo sport possa stabilire il versamento di una quota per l'iscrizione al Registro.

I requisiti per l'iscrizione nel nuovo Registro

- Statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 (e fino al 31 dicembre 2022 all'articolo 90, L. 289/2002).
- Sede legale in Italia o in un Paese UE e sede operativa in Italia.
- Affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Eps, Dsa).
- Non essere articolazione territoriale di un organismo sportivo (no Comitati degli enti e federazioni) con eccezione per le articolazioni del Cusi (centro universitario sportivo italiano).
- Svolgimento di comprovate attività sportive, formative e didattiche.

Quanto alle procedure di iscrizione al nuovo Registro occorre distinguere tra:

- Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022;
- Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022.

Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022 - Ancorché per le Asd/Ssd già iscritte nel precedente Registro Coni la loro documentazione è stata fatta confluire in automatico dal vecchio Registro al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, per poter visualizzare e controllare i loro dati tali soggetti devono procedere autonomamente alla creazione di una nuova utenza all'interno del nuovo Registro.

Si tratta di una procedura agevole ma che richiede in primis la compilazione del modulo di richiesta account, contenente i dati del legale rappresentante della Asd/Ssd interessata all'iscrizione.

Si parte dall'indirizzo web <https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/> nel quale compare la seguente schermata

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

02512740206

Password *

.....

ACCEDI

[HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?](#)

[CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD](#)

Contatti: registro@sportosalute.eu

[Regolamento e norme](#)

I legali rappresentanti delle Asd/Ssd già iscritte al Registro Coni prima del 23 agosto 2022, cliccano quindi sul tasto in homepage "Crea un'utenza come legale rappresentante di Asd/Ssd" e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell'Asd/Ssd e del legale rappresentante. A ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.

All'esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

- compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante;
- scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo *online*;
- caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- salvare e confermare il completamento della richiesta *account*.

A questo punto, l'utente riceve istruzioni per la creazione della *password* alla *e-mail* precedentemente comunicata, potendo così accedere all'area documentale nella quale verificare i dati inseriti.

Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022 - Per le Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro alla data del 23 agosto 2022, la procedura provvisoria di nuova iscrizione prevede

che gli Organismi sportivi affiliati (e cioè Fsn, Eps e Dsa) debbano inserire nella piattaforma il codice fiscale dell'Asd/Ssd regolarmente affiliata e il codice fiscale del relativo legale rappresentante. Una volta avvenuto l'inserimento di questi dati nella piattaforma, il legale rappresentante della Asd/Ssd potrà così procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto in precedenza descritto per le realtà già iscritte al vecchio Registro Coni. Eseguito l'accreditamento è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma tale onere viene demandato dal Regolamento agli stessi Organismi sportivi affiliati.

Il necessario intervento dell'organismo sportivo affiliante - *“La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta dell'associazione o della società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1”.*

Resta, quindi, compito dell'organismo sportivo affiliante:

- l'onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'associazione/società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia;
- garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'associazione/società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza. Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali - Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento dei contributi Inps - Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inail - Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte - Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini - Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>

	<p>Accise – Versamento imposta - Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti - Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2022.</p>
21 novembre	Enasarco: versamento contributi - Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2022.
25 novembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili - Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
30 novembre	<p>Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2022 - Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2022 per tutti i soggetti titolari di partita Iva.</p> <p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trim. 2022) - Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p>Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2021 - Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili - Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale - Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio - Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria è fissata nell'anno 2022.</p> <p>Imposta di bollo - Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a euro 250 per singolo trimestre.</p> <p>Dichiarazione rispetto limiti UE aiuti di Stato - Scade oggi il termine l'invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021.</p>
15 dicembre	<p>Registrazioni contabili - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>